

# Il reg. 1/2005 CE e le sanzioni

Il Decreto Legislativo 151  
Del 25 luglio 2007



- Il Regolamento 1/2005 CE rimanda, per quanto concerne le sanzioni, a norme emanate dai singoli Stati Membri.
- Per l'Italia, ciò è stato fatto con l'emanazione del Decreto Legislativo 151 del 27 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2007.

- Articolo 1 – definizioni: [REG CE 1\\_2005.pdf](#)
- «**conducente**», la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali;
- «**allevatore**»: il soggetto che esercita professionalmente l'attività di allevamento di animali;
- «**autorizzazione**», l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento;
- «**certificato di idoneità**», il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento;  
«**certificato di omologazione per veicoli**», il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.

- Art. 3.  
*Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore*
- 1. **Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione** rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 2.000 a Euro 6.000**. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.
- 2. **Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme** rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 200 a Euro 600**. Il trasportatore e' obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione
- **«trasportatore»**: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi (art 2 Reg CE 1/2005).

➤ Art. 4.

***Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano***

- 1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 1.500 a Euro 4.500**.
- 2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.

Art. 5.

*Irregolarità o mancanza della documentazione*

1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette **irregolarità documentali** di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 1.000 a Euro 3.000.**

## Art. 5. comma 2

a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento

1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:

- a) la loro origine e proprietà;
- b) il luogo di partenza;
- c) la data e l'ora di partenza;
- d) il luogo di destinazione;
- e) la durata prevista del viaggio.



## Art. 5. comma 2

c) per i lunghi viaggi (*superiori alle 8 ore*) di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento;

## Art. 5. comma 2

d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:

1. origine e proprietà degli animali;
2. luogo, data ed ora di partenza;
3. luogo di destinazione e destinatario;
4. numero dei capi;
5. durata prevista del viaggio;

## Art. 5, comma 2

e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:

1. luogo data ed ora di partenza;
2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;
3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati
4. durata prevista del viaggio

➤ Art. 6.

*Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto*

- 1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un **trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione** conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **1.000 a Euro 3.000**.

➤ Art. 7.

*Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*

- 1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 2.000 a Euro 6.000.**

[ALLEGATO 1 193.doc](#)

## Art. 7.

### *Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*

2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 1.000 ad Euro 4.000.**

[ALLEGATO 2 193.doc](#)

## Art. 7.

### *Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*

3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.

[ALLEGATO 3 193.doc](#)

## Art. 7.

### *Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*

4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 2.000 ad Euro 6.000.**

[ALLEGATO 4 193.doc](#)

## Art. 7.

*Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*

5. *Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali **utilizzando**, per l'espletamento dei propri compiti, **violenza sull'animale**, ovvero il personale che causa all'animale **sofferenze inutili o lesioni**, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 3.000 a Euro 15.000**.*

## Art. 7.

*Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*

- 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.***

## Art. 7.

### *Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*

8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.